

LXII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2) — All'art. 2 parlano i senatori Pascale, Di Sambuy, Massabò, Cantoni ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Approvazione dell'art. 2 emendato — All'art. 3 fanno osservazioni il senatore Buttini, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia, e il senatore Pierantoni — Approvazione degli articoli 3 e 4 modificati — All'art. 5 parla il senatore Serafini, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7, ultimo del progetto, emendati — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Come il Senato rammenta, ieri fu approvato l'art. 1 del progetto di legge ministeriale.

Oggi procederemo alla discussione dell'art. 2 emendato d'accordo fra il Ministro proponente ed il senatore Carle.

Leggo l'art. 2 nel testo modificato:

Art. 2.

Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei

dieci giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto od utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

I minori incorrono in questa perdita, se, entro dieci giorni da quello in cui sia cessata la minore età, non abbiano celebrato l'atto di matrimonio nella forma e secondo le disposizioni del Codice civile.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Il senatore Pascale propone un emendamento a quest'articolo.

Dove si dice: « gli sposi inoltre incorrono immediatamente nella perdita di qualunque di-

ritto od utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato e vedovanza », egli vorrebbe sostituire le parole: « Agli sposi, se hanno piena capacità civile, cessa qualunque utilità che per legge dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza ».

Il senatore Pascale ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

PASCALÉ. Qualcuno forse ricorderà che nella discussione generale io feci un cenno a questa parte dell' art. 2: « e in ogni caso cessa per essi (gli sposi) immediatamente qualunque utilità o diritto che, per legge o per disposizione dell'uomo, dipenda dallo stato di vedovanza o di celibato ».

Ora sento il bisogno di ritornare brevemente su questo argomento, per giustificare l'opinione che io professo contro quella di molti, i quali credono che il matrimonio religioso fatto per salvare diritti dipendenti dallo stato vedovile o di celibato sia una vera e propria frode alla legge. L'onor. ministro, il quale nella sapiente e nobilissima sua orazione fu verso di me molto cortese, mentre m'invitava a considerare la cosa sotto questo aspetto, ricordava come i giuriconsulti romani, prescindendo da più o meno sottili teorie giuridiche, molte questioni risolverebbero con criteri di opportunità e di convenienza.

Io veramente non ho aspettato quest'avvertenza per fare a me stesso il rimprovero di portare innanzi al Senato un'opinione, che potrebbe essere tacciata di nominalismo giuridico, come quella che disapprova un provvedimento utile e giusto, solo perchè non armonizza pienamente col sistema della nostra legislazione.

Infatti, io dissi allora, e ripeto: che quando si punisce chi fa il matrimonio religioso omettendo il matrimonio civile, si cerca d'impedire un fatto pernicioso all'ordine delle famiglie; e sta bene; ma quando da questo fatto si fanno derivare conseguenze patrimoniali che presuppongono cessata la condizione di celibato o di vedovanza, allora si cade nell'assurdo, perchè veramente, giusta le nostre leggi, questa condizione non cessa se non per effetto del matrimonio civile. Sicchè la disposizione di cui si tratta è una incoerenza, una strana anomalia, che non dovrebbe trovar posto in un sistema di legislazione organico e razionale.

Ma ecco la risposta: Entrando nel così detto

spirito della legge che accorda certi favori ai vedovi, si vedrà che questa specie di matrimonio, quantunque non riconosciuto dal Codice, pure crea uno stato di fatto pressochè simile all'altro, per cui si può, anzi si deve, rispetto a certi rapporti giuridici, considerare come cessato lo stato vedovile. Così il marito benefico verso la moglie infida che passa a seconde nozze, plaudirà dall'altro mondo a questa legge che fa le sue vendette; lo Stato cancellerà una partita del suo bilancio, non pagando la pensione alla vedova in qualunque modo rimaritata; e così di tutto il resto.

Ora io invito il Senato e l'onor. ministro a considerare distintamente la questione in rapporto alla legge e agli atti della volontà dell'uomo, così com'è proposta.

Quando la legge toglie la pensione od altre utilità alla vedova rimaritata, lo fa perchè presume ch'essa acquisti col nuovo matrimonio uno stato che lo conferisce diritti e vantaggi pei quali cessa la necessità di altri sussidi. Essa entra nella casa del marito, ne prende il nome, ha diritto ad essere da lui mantenuta e protetta, concorre alla sua successione, gode l'usufrutto legale sui beni dei figli minori, acquista persino il diritto agli alimenti verso i nuovi congiunti. Ecco un cumulo di vantaggi i quali sono, come il corrispettivo o l'equivalente di quello che le si toglie.

Ma niente di tutto questo le si accorda col matrimonio ecclesiastico. Essa non ha nome nè dignità di moglie, non acquista diritti di famiglia, e quell'uomo che dovrebbe essere il suo sostegno, il suo protettore, può abbandonarla sempre che voglia e sposare altra donna.

Come, dunque, si può assimilare un matrimonio all'altro, e farne derivare le stesse conseguenze? Date a questa donna i diritti, i vantaggi del matrimonio, e allora giustamente le neghereste quelli della vedovanza; ma, se le negate i primi, siate giusti ed umani nel tempo stesso, e non parlate di frode, perchè veramente rispetto alla legge, il matrimonio ecclesiastico non tiene il posto del matrimonio civile, ma quello del nudo concubinato.

Questo per la legge. Quanto ai diritti dipendenti dalla volontà dell'uomo, io non intendo come si possa menomare così la libertà di disporre delle proprie cose in modo che non sia contrario ai buoni costumi, riferendosi espres-

samente ed unicamente al matrimonio civile. Un marito, per sue ragioni, beneficia la moglie a condizione che non contraiga *matrimonio legittimo*, e voi le negherete il legato per aver contratto il matrimonio ecclesiastico, cioè il matrimonio *illegittimo*?

Ma queste sono questioni di interpretazione di volontà, che si debbono lasciare al giudizio dei tribunali, non risolvere in via di massima dalla legge, che così si assume il compito di contraddire la volontà dei disponenti.

Consideriamo ora questa disposizione dal lato dell'utilità, della convenienza e dello scopo a cui si mira.

Perchè, alla pena dell'ammenda, si aggiunge questa gravissima sanzione? Per impedire che si ometta il matrimonio civile, da coloro che vogliono così salvare gli interessi di cui si tratta.

Ebbene, io non dubito che, sanzionata questa legge, non faranno il matrimonio ecclesiastico coloro che temono di perdere i diritti annessi allo stato di vedovanza; ma non per questo si otterrà che essi facciano il matrimonio civile. Io credo anzi che nel maggior numero dei casi non si farà nè l'uno, nè l'altro, e che con questa legge avremo creato un nuovo fomite di concubinato. La donna che non potrà avere un marito avrà un amante, il celibe una governante. Proponendovi di lottare con le forze più prepotenti della umana natura, quali sono gli istinti sessuali e gli interessi pecuniari, potete essere certi che la vittoria non sarà per la legge.

Nel sistema che si vuole adottare vi è un altro inconveniente, che non sarà frequente, ma che basta accennare per dimostrare come il sistema sia falso e pericoloso.

Il matrimonio civile produce la perdita di quei diritti, che dipendono dallo stato di vedovanza e di celibato. Ma se il matrimonio è dichiarato nullo, l'effetto non segue, o quei diritti rivivono. In questo caso, quando all'azione di decadenza si opponesse la eccezione di nullità del matrimonio, questa sarebbe una questione pregiudiziale.

Ora se voi attribuite lo stesso effetto al matrimonio ecclesiastico, si andrà incontro alla stessa eccezione: la nullità del matrimonio; e se il matrimonio è nullo, non avrà luogo la minacciata decadenza, salvo che non intendiate attribuire questo effetto a una cerimonia qua-

lunque seguita in chiesa, che di matrimonio abbia avuto soltanto il nome.

Ora, data la questione della nullità, in questo caso, da chi la farete decidere? Aspetterete il responso della curia vescovile, o ne darete incarico ai tribunali? Non voglio propriamente qualificare le due ipotesi, ma mi limito a dire che mi sembrano strane entrambe.

Dissi altra volta che questa disposizione ferisce i minori, e a questo sconcio pare abbia in qualche modo provveduto l'emendamento già proposto dall'onorevole ministro. Ma io devo aggiungere ai minori tutti coloro, i quali non hanno la libera disposizione dei loro diritti e così gli inabilitati per sentenza e i sordomuti, persone incapaci di fare atti di alienazione, ma che possono contrarre il matrimonio.

Queste ultime mie considerazioni saranno forse patrocinato dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro: lo altre le raccomando al Senato come illustrazione di un emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'emendamento presentato dal senatore Pascale sia appoggiato.

Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi.

(Non è appoggiato).

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Le sanzioni penali che contiene la presente legge sono due soltanto; esse sono specificate nell'articolo che discutiamo e nel seguente.

Si è voluto nell'art. 2 colpire gli sposi i quali omettano di compiere le formali prescrizioni della legge; nell'art. 3 si infligge un'ammenda ai ministri del culto che trasgredissero all'ingiunzione loro fatta di dar notizia dell'avvenuta celebrazione di un rito religioso.

Si crea così un nuovo reato e se abbiamo il precedente dei sanitari dalla legge obbligati a denunciare in certi casi malattie e ferite, io mi chiedo fino a dove si arriverà nell'applicazione di questo principio e quando e con quale sanzione i liberi cittadini potranno essere più efficacemente astretti a denunciare i fatti delittuosi che fossero a loro conoscenza. Ad ogni modo il senatore Massabò non è stato il solo a chiarirsi così contrario alla punizione minacciata ai ministri del culto, poichè alla fin fine

che cosa si domanda ai sacerdoti, ai rabbini, ed ai pastori? Il loro appoggio ed aiuto per la esecuzione della legge civile.

Nè io mi opporrò ad una sanzione penale se nella sua alta rettitudine il guardasigilli creda che si possa giustamente applicare.

Ma io qui debbo chiedergli: è giusto, è equo, è degno della equanimità italiana, di colpire alla stessa stregua il vero colpevole, ed il ministro del culto per la omissione di un servizio che gli si richiede?

Sin dalla prima lettura del disegno di legge, mi colpì questo fatto gravissimo. Io non esiterei a raddoppiare l'ammenda agli sposi, veri colpevoli, e così si renderebbe più efficace la legge che si sta per votare; ma al tempo stesso ridurrei almeno alla metà la penalità che si vuole applicata ai ministri del culto, penalità ben sufficiente ad ottenere quanto il legislatore si prefigge.

Alla serena giustizia del ministro io raccomando la mia proposta.

MASSABÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Anzitutto devo dare alcune spiegazioni circa le idee da me sostenute nella discussione generale, a proposito delle sanzioni penali che si vogliono comminare ai ministri del culto, perchè l'onor. Di Sambuy ha citato quelle mie parole per dedurne che si dovrebbe togliere dall'art. 3 la sanzione penale.

Il concetto da cui io muoveva, quando nella discussione generale sosteneva non potersi procedere contro i ministri del culto, era questo: la sanzione penale, così come era proposta, tendeva a colpire un atto di culto, un atto del ministero spirituale; e quindi, fedele ai principi di diritto pubblico che sono stati seguiti e professati nel Codice penale, mi pareva che tale sanzione ripugnasse a questi principi. Ma quanto a quelli di cui all'art. 3, è ovvio che essi non entrano in questa categoria, perchè non si tratta di punire un atto di culto, ma solo un atto posteriore.

Non entro qui nella questione della graduazione della pena e cioè se debba essere maggiore o minore; ma non credo si possa mettere in dubbio il diritto nel potere laico di colpire l'atto posteriore.

Ho voluto dare queste spiegazioni affinché non mi si accusi di contraddizione, perchè, pure

avendo combattuta questa sanzione penale, io darò il mio voto favorevole all'art. 3.

E, poichè ho la parola, faccio notare che, malgrado l'accurata locuzione adoprata nell'art. 2, vi sono altri inconvenienti, del resto irreparabili, in una legge come questa, non propriamente organica, ma che può dirsi di conciliazione tra due opposte tendenze, tra due opposti principi.

Richiamo poi in ispecial modo l'attenzione del ministro guardasigilli e del Senato sulla necessità di regolare la situazione giuridica dei figli che possono nascere da quelle unioni che non sono seguite dal matrimonio per causa di uno degli sposi.

Credo pure che sia meritevole dell'attenzione del Senato e del ministro lo studiare quali provvedimenti si debbano prendere a favore del coniuge che sia in buona fede.

Questi provvedimenti possono avere un addentellato anche nel Codice civile, perchè, quando il matrimonio è dichiarato nullo, tuttavia gli effetti civili del matrimonio vanno a favore del coniuge che è in buona fede e della prole.

Ma io comprendo benissimo come in questo momento il risolvere problemi così gravi che si connettono con disposizioni importanti del Codice civile, sia ardua impresa. Ed io stesso, che aveva già escogitato qualche emendamento, convinto dell'inopportunità, non oso presentarlo, ma mi limito a pregare l'onorevole ministro guardasigilli, perchè veda se sia il caso di studiare nuovi provvedimenti legislativi concernenti la pena, che si debba comminare a quello sposo il quale, non solo rompesse la data fede e non celebrasse il matrimonio, ma procedesse ad altre nozze, e la situazione giuridica della prole, quando sia noto che il matrimonio non abbia avuto luogo.

Resta a vedere se non sia anche il caso di portare la nostra attenzione sullo istituto della ricerca della paternità. Voi sapete, o signori, che su questo proposito havvi già un tesoro di studi, havvi già un lavoro di preparazione che ha, si può dire, conquistato la coscienza giuridica nazionale; se ne sono occupati congressi; abbiamo anche progetti di iniziativa parlamentare, ad esempio quello presentato dall'onor. Gianturco il 21 novembre 1892.

Io non oso ora sollevare una così grave e ponderosa questione; ma io dico che, dal momento

che noi approviamo questo art. 2, è una necessità vedere, specialmente pei figli che nascono da matrimoni religiosi e che non potessero essere legalizzati, se non sia il caso di occuparci nuovamente del problema della ricerca della paternità.

Senza voler abusare della pazienza dell'Assemblea, io mi limito per ora a dire che questa legge ha bisogno di essere ancora completata e ritoccata, specie per quanto ha riflesso alla tutela giuridica della prole nata fuori di matrimonio.

Quindi prego il signor ministro di volermi dire almeno una parola di rassicurazione, e, se possibile, manifestarmi i suoi intendimenti sulla revisione dell'art. 189 del Codice civile, secondo i voti della scienza e i desideri di tutti i sociologi e uomini di cuore. (*Bene — Approvazioni*).

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Il Senato non avendo appoggiato l'emendamento proposto dal senatore Pascale, non è il caso che io me ne occupi.

Risponderò brevemente alle proposte di emendamenti dell'onorevole senatore Di Sambuy e alla raccomandazione del senatore Massabò.

Quanto al senatore Di Sambuy io debbo osservargli che non ho alcun dubbio sulla legittimità di quell'ammenda che, secondo il disegno di legge sottoposto al vostro esame, colpisce il ministro del culto, perchè non lo colpisce come ministro del culto o per un atto del suo ministero religioso, ma semplicemente come cittadino, e, qualora manchi all'obbligo che la legge gli impone per la difesa sociale, onde così si resta entro quei limiti nei quali l'azione dello Stato è pienamente legittima.

Quando al ministro del culto è lasciata la libertà incondizionata di dare la benedizione nuziale a chi gliela richiede, gli è concesso tutto ciò che ha diritto di pretendere.

Lo Stato alla sua volta che non riconosce e non può e non deve riconoscere a nessun titolo e per nessun effetto un atto che, come ben disse l'illustre amico senatore Bonamici, non esce dalla cerchia della coscienza individuale, non può per altro chiudere gli occhi dinanzi alle

conseguenze che per non essere di diritto, ma di mero fatto, non cessano per questo di essere estremamente dannose all'ordine sociale e perciò deve premunirsi, adottando le misure all'uopo necessarie.

Ora il solo mezzo per assicurarsi che le sanzioni, portate dall'art. 2 contro gli sposi, non rimangano una disposizione astratta e inapplicata, sta nell'obbligo imposto al ministro del culto, che ha compiuto la sua funzione religiosa, di farne la denuncia allo Stato. Con ciò non si viola affatto la libertà della sua coscienza, ma gli si richiede semplicemente la notizia di un fatto che come cittadino non può onestamente rifiutarsi di dare, come non può rifiutarsi il medico di somministrare le indicazioni che gli vengono richieste per le necessità della difesa sociale.

In quanto alla legittimità dunque della pena nel caso di contravvenzione a tale obbligo ripeto che io non ho dubbio di sorta.

Resta la seconda parte della sua domanda, se cioè non convenga fare una differenza tra la pena che è comminata agli sposi, che sono veri colpevoli, diminuendo quella stabilita per il ministro del culto.

Egli ha domandato in sostanza che si raddoppi la pena per gli sposi e si riduca alla metà quella proposta per il ministro del culto.

Francamente non potrei accogliere questa proposta, e non la potrei accogliere per una ragione, che con quell'alto senso pratico che distingue l'onorevole Di Sambuy, sono certo che egli stesso riconoscerà giusta.

Per la classe agiata non è la pena delle L. 1000 di multa che può avere l'efficacia di trattenerli dal contravvenire alla legge, ma l'efficacia sta nel fatto che, contravvenendovi, sarebbero esposti ad un giudizio penale, e dovrebbero comparire innanzi al tribunale in atteggiamento, direi, di rendere conto del proprio atto rendendolo per tal modo pubblico, di guisa che si viene così a togliere la spinta che ordinariamente conduce alle unioni irregolari.

Ma, quando invece passiamo a considerare le classi meno agiate, come quelle degli operai e degli agricoltori, la somma di L. 1000 diventa già una somma enorme, perchè rappresenta di più di quello che per ordinario posseggono a titolo di patrimonio, e, se si duplicasse, ne verrebbe che non essendo in grado di poter sod-

disfare all'ammenda dovrebbero pagare di persona, scontandola colla detenzione e ciò sarebbe gravissimo.

Invece nel sistema proposto col disegno di legge, abbiamo una scala che va da un minimo di L. 50 ad un massimo di 1000. Spetterà al criterio del magistrato, chiamato ad applicare la legge, tanto rispetto agli sposi, quanto rispetto al ministro del culto, di tener conto delle condizioni speciali che hanno accompagnato il fatto per regolarli fra questo minimo e questo massimo.

Mi pare quindi che la penalità sia legittima o sia tale da potere in ogni caso riuscire proporzionata al grado della colpa.

Per queste considerazioni io rivolgo viva preghiera all'onor. senatore Di Sambuy di non volere insistere nella sua proposta.

Quanto al senatore Massabò dichiaro che, quando mi sono acciuto allo studio di questo disegno di legge, mi sono subito apparsi, e non potevano non apparirmi, gl'inconvenienti che pure ad esso sono inerenti, non essendo possibile, e in questa materia meno che in ogni altra, fare una legge perfetta. Ed io mi sono preoccupato specialmente del caso, a cui egli ha accennato, cioè che nascano figli da unioni puramente religiose, ma che, indipendentemente dalla volontà degli sposi, non abbiamo potuto essere sanzionati dal rito civile.

Il caso è grave, anzi certo il più grave fra tutti gl'inconvenienti prevedibili che si possano rimproverare a questo disegno di legge. Ma io credo che si possa trovare modo di ripararvi, risolvendo la questione della ricerca della paternità, che egli raccomanda allo studio del Governo.

È questa una questione che è già stata molto discussa nel nostro paese, e su di essa abbiamo una ricca letteratura giuridica, ed ultimamente i risultati di tali studi furono concretati in un disegno di legge, proposto dall'on. Gianturco; il quale mi pare segnò la via, che può condurre alla risoluzione del grave problema, senza troppo innovare i nostri ordinamenti legislativi in questa materia e nel tempo stesso presenti affidamento di una tutela atta ad impedire che si moltiplichino il numero delle innocenti vittime delle colpe altrui.

Sotto questo punto di vista io assumo l'impegno di prendere in particolare esame questa

questione nell'intendimento di trovare modo per riparare agli sconci lamentati.

Di fronte a queste dichiarazioni spero che l'onor. Massabò non avrà difficoltà di votare l'articolo di legge com'è proposto. Nel quale articolo è stato aggiunto un comma per contemplare il caso giustamente messo in rilievo dall'onor. senatore Pascale, relativo al matrimonio dei minori; appunto perchè non si è voluto che essi vengano colpiti per un atto che può essere effetto di leggerezza giovanile ed in vista della quale il legislatore non ha voluto riconoscere loro la piena e libera disponibilità dei loro beni.

Con questi temperamenti, credo che il disegno di legge possa, con sicura coscienza, essere votato dal Senato.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. La forma stessa con la quale io mi ero recato ad onore di raccomandare all'onorevole ministro la mia proposta, lo deve rassicurare che non insisterò sopra di essa, perchè l'avovo a lui specialmente raccomandata, dopo di essermi assicurato per ciò che riguarda la prima parte della mia osservazione.

Riguardo alla seconda parte che il ministro non accetta, mi preme solo dire che, quando io proponevo di raddoppiare la multa per i veri colpevoli, non intendevo mai che questo *maximum* potesse in nessun modo applicarsi alla povera gente, agli operai, ai contadini. Ed anzi vorrei che fosse ben detto e bene stabilito che in nessun modo possa applicarsi ad essi altro che il *minimum*, che io trovo già elevato, delle lire cinquanta; e però quella traduzione in pena corporale a cui accennava l'onorevole ministro, non avrebbe mai, secondo il mio modo di vedere, da applicarsi sulle maggiori somme, che devono soltanto essere stabilite e poi applicate a quelli che io chiamo i veri colpevoli, a quelli che hanno degli scopi non confessabili per non compiere il loro dovere davanti alla legge.

Dato queste spiegazioni, e sperando che venga anche meglio spiegato il concetto della legge, non ho altro da aggiungere.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Dal momento che la nuova redazione dell'art. 2 è stata concretata d'accordo, non è

più il caso di dichiarare che ritiro l'emendamento. Piuttosto dirò le ragioni per cui allo stato attuale delle cose ho creduto di accettare la nuova redazione.

Anzitutto il termine massimo di dieci giorni è abbastanza ristretto per darne affidamento che gli sposi dovranno pensare prima agli impedimenti e alle pubblicazioni civili: senza di ciò, correrebbero pericolo di incorrere nelle pene per non aver fatto seguire il matrimonio civile nei dieci giorni.

Soprattutto poi mi affidano le dichiarazioni ripetutamente fatte ora dall'onorevole ministro, in cui ha decisamente affermato, ch'egli non intende e non ha mai inteso di attribuire qualsiasi carattere di legalità od altri effetti giuridici al matrimonio religioso nei dieci giorni da cui può essere disgiunto dall'atto civile.

Nel porre quell'intervallo egli ubbidisce unicamente a una necessità di fatto.

Quanto all'effetto delle perdite dei lucri, dipendenti da condizioni di celibato o di vedovanza non deve essere considerato come una conseguenza giuridica del matrimonio religioso, ma, come già si diceva nella relazione Cadorna, costituisce una forma speciale di penalità, in cui incorrono coloro che si valgono del matrimonio religioso *in fraudem legis*, nell'intento cioè di evitare quelle perdite che sarebbero conseguenza del matrimonio civile.

Infine ringrazio anche il ministro di aver accettato una piccola, ma sintomatica, modificazione od aggiunta all'art. 4, in cui si dice che l'uffiziale dello stato civile, al modo stesso che deve rilasciare ai coniugi in carta libera e senza spesa il certificato del seguito matrimonio, acciò essi possano poi presentarlo al sacerdote, così pure lo stesso uffiziale deve, se richiesto, rilasciare il certificato delle seguite pubblicazioni civili. È vero che non è necessaria la presentazione di tale certificato, ma l'aver imposto quest'obbligo dimostra, che è un voto della legge che prima si facciano le pubblicazioni civili e che si esibisca il certificato del fatte pubblicazioni al sacerdote, il quale avrà così una garanzia della volontà vera degli sposi di addivenire al matrimonio civile.

Dopo ciò, non mi resta che a ringraziare il ministro di aver accolte con benevolenza certe altre piccole modificazioni, che possono renderci

più tranquilli sugli intenti che si propone il suo progetto e renderne più facile il conseguimento.

MASSABÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio della deferenza cortese con la quale ha accolto le mie modeste osservazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 2 nel nuovo testo proposto dal ministro d'accordo col senatore Carle e di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Cantoni, presentato la seguente aggiunta all'art. 2 testè votato.

« Ogni ministro del culto, prima di celebrare un matrimonio religioso, dovrà avvertire gli sposi dell'obbligo che essi hanno di contrarre il matrimonio civile, e delle conseguenze legali e giuridiche, cui andrebbero incontro omettendolo.

« Il ministro del culto che non ottemperi a quest'obbligo, ancor dopo aver avuta una riprensione giudiziale, di cui all'art. 26 del Codice penale, incorrerà nell'interdizione dal beneficio di cui all'art. 183 dello stesso Codice ».

Il senatore Cantoni ha facoltà di parlare per svolgere questa sua aggiunta.

CANTONI. L'aggiunta che ho l'onore di proporre al Senato è una conseguenza necessaria delle osservazioni da me fatte contro il progetto ministeriale; perciò mi sono sentito in obbligo di presentarla, pur avendo poca speranza di vederla accolta.

Debbo anche avvertire che l'aggiunta mi fu suggerita dallo stesso ministro, quando egli diede lettura dell'art. 183 del Codice penale.

Io ho insistito nel mio discorso sulla grave ingiustizia che questo progetto di legge commette punendo gli sposi e non i ministri del culto. È ammesso da tutti che la maggior parte dei matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile, è data da contadini ignoranti i quali non conoscono la legge; ma non si può credere che non la conoscano i parroci ed i prelati; perciò essi sono assai più responsabili.

L'onorevole ministro ha sostenuto che questa ingiustizia realmente non esiste, perchè alla responsabilità e punizione del ministro del culto provvede il citato art. 183; ma l'ingiustizia ri-

mane, inquantochè l'art. 183 non punisce i ministri del culto perchè omettano di fare ciò che a parer mio è loro stretto dovere e che è conseguenza necessaria anche di questa legge. Dal momento che si colpiscono con una pena gli sposi i quali non compiono il rito civile dopo aver celebrato il rito religioso, è giusto che si puniscano anche i ministri del culto i quali non avvertono gli sposi dell'obbligo che essi hanno di contrarre il matrimonio civile.

L'art. 183 dice: « Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell' autorità, ovvero all' inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell' autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da L. 500 a 3000 e con l' interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico ».

Con la mia proposta sopprimo interamente ogni pena di multa e riduco la pena ad una punizione disciplinare la quale lascia molta latitudine, perchè la sospensione temporanea può andare da 3 giorni a 2 anni.

La mia proposta non contraddice poi in alcun modo alla libertà che si deve pur rispettare nel ministro del culto.

Io non ho votato l'art. 1 qual'era proposto dall' Ufficio centrale; perchè a me pareva che in alcuni casi almeno si violentasse la coscienza del ministro del culto.

Infatti anche in un' importante pastorale, letta dal relatore, il vescovo, mentre prescriveva ai parroci di non celebrare il matrimonio religioso se prima non erasi fatto il matrimonio civile, si riservava esplicitamente alcuni casi in cui si sarebbe potuto compiere il matrimonio religioso senza la precedenza del civile.

Ora l'aggiunta da me proposta richiede dai parroci molto meno di quello che loro prescrivono alcuni prelati ragionevoli, la cui opera è sufficiente a ridurre i mali lamentati ai minimi termini.

Se c'è cosa nella quale tutti quelli che hanno parlato si sono trovati d'accordo è questa, che quei mali sono dovuti quasi intieramente alla parte peggiore del clero; a certi prelati e parroci incuranti o irragionevoli, che disconoscono intieramente i loro doveri verso i fedeli, tralasciando di fare ciò che è ufficio d'ogni galan-

tuomo qual è quello di avvertire un suo simile di un pericolo in cui sta per incorrere. Lasciando impuniti i ministri del culto i quali omettono di fare una cosa così giusta e così ragionevole si avrà ragione di dire anche qui che sono sempre gli stracci che vanno all'aria.

È stato ammirato e lodato l'artificio col quale il progetto ministeriale lascia affatto irresponsabile, e quindi impunito, il ministro del culto per la celebrazione dei matrimoni illegali, e solo lo si obbliga alla denuncia. Quanto a me io non lodo nè ammiro quell'artificio. Io credo che quando è possibile prevenire, senza far violenza ad alcuno, il male, lo si debba fare.

E questo è il caso, poichè imponendosi al prete una cosa di nessun sacrificio, e che non lede in nessun modo la sua libertà, poichè non gli faccio neanche obbligo di dare la sua approvazione all'istituto del matrimonio civile, cesseranno quasi del tutto i matrimoni illegali derivanti dall'ignoranza della legge o de' suoi effetti, matrimoni che costituiscono il maggior numero.

Anzi parrà strano che per richiedere una cosa in sè così lieve e così ragionevole sia necessaria una sanzione. Ma alcuni preti sono talmente ostili alle nostre istituzioni che questa necessità per certi casi esiste; e pare a me che quanto meno s'impone tanto più si deve essere rigidi nel richiederne l'esecuzione, considerando l'effetto grande che, specialmente nelle nostre popolazioni delle campagne, quell'avvertimento del prete avrebbe.

Il presidente dal Consiglio ieri disse che egli si era associato pienamente al nuovo progetto perchè otteneva ciò che si desidera da tutti col minimo sforzo; ora a me sembra che colla proposta da me fatta lo sforzo diventi ancora minore, inquantochè diminuirà rapidamente il numero dei matrimoni illegali senza bisogno di applicare una multa agli sposi.

Può essere spiacevole il confessarlo; ma fatto sta che malgrado tutti gli sforzi che noi abbiamo fatti per istruire il popolo, in molti è più efficace la parola del prete che non qualunque altra, che non le stesse minacce della legge.

Ho già detto come non si possa riconoscere una assoluta indipendenza del clero dallo Stato; parmi quindi che anche l'onorevole mi-

ministro dovrebbe esser concorde con me nel richiedere dai ministri del culto un atto così discreto e così onestamente conforme agli intenti della legge civile.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia l'aggiunta proposta dal senatore Cantoni.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(Non è appoggiata).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 3.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro otto giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme o secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, e nel caso di recidiva, l'ammenda non può essere minore di L. 500.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In quest'articolo, per coordinarlo all'abbreviazione del termine portata all'articolo precedente, occorre ridurre a cinque gli otto giorni di tempo lasciati ai ministri del culto per dar notizia della celebrazione del matrimonio col rito religioso.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 3, con la modificazione accennata dall'onor. guardasigilli.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro cinque giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda

da L. 50 a L. 1000, e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

BUTTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTINI. Desidererei di avere dall'onorevole guardasigilli uno schiarimento circa l'esecuzione di questo e del precedente articolo. Il ministro del culto deve entro cinque giorni far la sua denuncia. Il non farla lo costituirà in contravvenzione all'art. 3 e darà luogo a procedimento contro di lui.

Fin qui nulla vi è a dire.

Ma sorge opportuna una domanda: quando il Governo ed i suoi funzionari credano esservi un ministro del culto che contravenga a queste disposizioni, di quali mezzi e metodi si varranno per accertare la sussistenza delle contravvenzioni? Potranno, ad esempio, i Procuratori del Re, senza eccezione, ricorrere a tutti i mezzi ammessi dal diritto comune per verificare se il matrimonio religioso, non denunciato poi nel termine, si sia realmente celebrato? Le Procure del Re avranno o non avranno anche il diritto di recarsi a fare indagini e ricerche negli uffici e sopra i registri parrocchiali per vedere quali matrimoni si siano celebrati ed a qual data?

Questa domanda non manca d'importanza, onde si sappia quali precise norme dovranno seguire coloro che saranno chiamati ad applicare la nuova legge; e perchè dall'interpretazione data all'antica e dalla risposta dell'onorevole guardasigilli potrà derivare il convincimento circa la più o meno seria ed efficace applicazione sia di questo, sia dell'articolo precedente; essendo ovvio che una limitazione nelle indagini relative ai matrimoni religiosi celebrati e non denunciati varrebbe ad assicurare l'impunità sia del ministro del culto sia degli sposi, ed a rendere così frustranee le prescrizioni e le comminatorie della legge.

BONASI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Una volta che un articolo di legge qualifica per contravvenzione un fatto, i funzionari della polizia giudiziaria hanno non soltanto il diritto ma il dovere di invigilare con tutti i mezzi che la legge mette a loro disposizione per ac-

certare la contravvenzione e mettere in moto l'azione penale contro i contravventori. Non occorre quindi introdurre per questo nella legge, una speciale disposizione dovendosi applicare quelle norme che sono stabilite in generale dal nostro ordinamento relativamente alle contravvenzioni.

Ora non stiamo deliberando una legge di procedura, e coi mezzi che la legge comune già offre agli agenti della polizia giudiziaria, ritengo che la loro vigilanza sarà efficacissima, tanto più che negli stessi matrimoni col rito religioso occorrono almeno due testimoni e quindi il fatto difficilmente può rimanere nascosto. A ciò si aggiunga la circostanza della nuova famiglia che in fatto viene a costituirsi e che necessariamente lo rende palese.

L'onorevole senatore Buttini può dunque stare tranquillo, perchè nel complesso delle nostre disposizioni legislative v'è quanto occorre per provvedere al bisogno.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io prego gli egregi colleghi di non proporre emendamenti nella discussione di esse, perchè ho convinzione che coloro i quali non sono nell'ordine dell'idea della maggioranza, non potranno emendare l'opera altrui, come male corregge una statua chi non le diè il disegno nè corregge una tela chi non gli diè il primo colore. (*Bene*). Verun emendamento potrà dare alla legge, mi permetta che lo dica all'onorevole guardasigilli, efficacia e serietà di fine. E lo dimostro sotto nuovo aspetto. Si sa che le azioni penali cadono sotto le prescrizioni, le quali sono più o meno lunghe secondo l'indole dei reati e loro gravità. Chiunque ha in mano il Codice penale, e nessuno qui dentro lo può ignorare, perchè non si ammette la ignoranza della legge, e il Senato discusse e deliberò quel Codice, sa che in 18 mesi si prescrive la multa inflitta da una sentenza; sa del pari che l'accusato di un fatto punito con somma inferiore a 300 lire, pagandola, impedisce la condanna; dimodochè se i parroci vorranno favorire tuttora gli interessi dei ricchi, o fare dispetto allo Stato, benedicendo le unioni dei maschi e delle donne a loro libito, gli sposi e prima della denuncia e prima della chiamata in giudizio se ne andranno a lavorare

nelle Americhe, se ne staranno lontani 18 mesi, ovvero oltre i confini d'Italia, o altri non costretti dalla necessità del lavoro, con la breve assenza otterranno la prescrizione, o se avranno peculio, pagheranno la multa e nulla più avranno da temere.

Di certo i numerosi giudizi contravvenzionali dovranno aumentare l'azione giudiziaria dei nostri magistrati. L'aumento dei processi forzatamente li farà cadere in prescrizione per il difetto di tempo a dare giustizia; si vede ogni anno un gran numero di giudizi ritardati. Si aumenterà per tale legge l'espedito delle frequenti amnistie, che discreditano la forza delle leggi. Nel discorso fatto durante la discussione generale dimostrai che tornerà difficile se non impossibile il prendere notizie degli atti registrati nelle parrocchie e di sfuggire ag'li inganni, se come fecero i principi assoluti della penisola non saranno ispezionati e regolati i registri parrocchiali.

Nel mio discorso diedi un indice dei provvedimenti legislativi emanati dai Sovrani assoluti durante la loro alleanza col Papa, volendo la onestà e la certezza nei registri delle parrocchie per le nascite, i matrimoni e le morti; s'introdussero le ispezioni dei procuratori del Re, ed altre precauzioni perfino in Toscana, e si volle che un ufficiale pubblico mantenesse simiglianti registri.

Chi vive in mezzo ai dolori e alle miserie popolari, sa quanta ritrosia s'incontra a ispezionare gli atti dello stato civile ecclesiastico. Se la legge volesse seriamente la ispezione e le denunce, la così detta libertà religiosa sarebbe più violata, perchè impone ai parroci di farsi denunciati delle loro pecorelle, di coloro che mossero matrimonio sacramentale, mentre col disegno dell'Ufficio centrale, essi dovrebbero obbedire ad un estrinseco che tutela la legge nei rapporti temporali, chiedendo agli sposi di picchiare alla porta della chiesa, se non recando la prova del celebrato matrimonio.

Queste cose io le doveva dire.

Con queste dichiarazioni riaffermo le mie convinzioni e cerco di spingere a porto la nave avariata del Ministero, mentre gli emendamenti la rimandano fra i flutti. (*Approvazioni*).

BUTTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUTTINI. Ho chiesto la parola per ringraziare il ministro guardasigilli e prendere atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato dell'avvenuto matrimonio ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Vi è una piccola aggiunta all'art. 4 concordata fra il Ministero e l'Ufficio centrale.

Si aggiungerebbero alla parola } « certificato » ecc, le altre: « delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o ai coniugi » ecc.

PRESIDENTE. L'art. 4 rimane dunque così modificato:

« L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare su carta libera e senza spesa un certificato delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o coniugi che lo richiedano allo scopo indicato nell'articolo precedente ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti gli ufficiali pubblici ed i notai devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A questo articolo 5 propongo una lieve modificazione e cioè dire: « Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai »; il resto identico.

PRESIDENTE. Ora darò lettura di un emendamento a questo art. 5 proposto dal senatore Serafini.

« Tutti gli ufficiali pubblici compresi i notai debbono rilasciare alle persone che facciano domanda verbale per la gratuità degli atti, i documenti, i certificati, e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio, nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di dritti o tasse e senza alcuna spesa ».

PRESIDENTE. Interrogo prima di tutto il Senato se intenda appoggiare l'emendamento proposto dal senatore Serafini.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Il senatore Serafini ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

SERAFINI. Ho avuto occasione per molti anni ed in varie regioni d'Italia di esaminare l'andamento dei matrimoni civili, e mi sono convinto che le nostre popolazioni non sono contrarie e dirò anche che il clero non si oppone direttamente, anzi, in alcune parti è favorevole.

In conseguenza di ciò cosa accade?

Accade che le classi abbienti, le classi ricche e la borghesia ordinariamente fanno il matrimonio civile lo stesso giorno in cui fanno quello ecclesiastico.

Non così accade però, o signori, per le classi povere, le quali appunto non potendo, od avendo difficoltà di spendere le poche lire che occorrono per celebrare il matrimonio civile si astengono dal farlo. Di modo che la grande maggioranza dei matrimoni fatti col solo rito religioso sono appartenenti alle classi povere.

L'articolo di legge come è proposto dal guardasigilli prevede questo caso ed acconsente che i poveri siano esenti dal pagare le tasse occorrenti per gli atti necessari al matrimonio civile. E ciò dietro una dichiarazione del sindaco.

Ma è umiliante, segnatamente quando si vuole contrarre matrimonio, andar a dichiarare al sindaco di essere poveri. Chi vuol contrarre matrimonio dovrebbe avere tutti i mezzi economici occorrenti per farlo. D'altra parte i sindaci hanno il più delle volte una grande difficoltà nel rilasciare questi certificati di povertà. Io so che esistono delle circolari, emanate per opera del guardasigilli, per invitare i sindaci ad essere condiscendenti nel condonare ai poveri le somme che ci vogliono per gli atti inerenti al matrimonio civile, con tutto ciò molte volte s'incontrano difficoltà, e si perde molto tempo, difficoltà e perdimento di tempo che fa sì che l'esecuzione del matrimonio civile viene sospeso, e molte volte non si fa più.

Io col mio emendamento propongo che si accordi la gratuità delle spese per gli atti necessari alla celebrazione del matrimonio civile a tutti coloro che la richiedono.

Credo che l'obbligo della richiesta faccia sì che chi non è povero in genere non la farà per un certo riguardo personale, e così il danno economico per l'erario e per i municipi non sarà rilevante.

Ad ogni modo a noi interessa che con questa legge diminuisca il numero dei matrimoni illegali, e dobbiamo tener presente che una causa che ostacola il raggiungimento dello scopo che ci prefiggiamo, è, il più delle volte la spesa di poche lire.

Togliamo questo ostacolo, ammettendo la gratuità come io propongo, e così avremo evitato in gran parte l'inconveniente che noi lamentiamo. Come appunto ho verificato che accade ogni qualvolta un amico, un benefattore fornisca le poche lire occorrenti per la celebrazione del matrimonio civile:

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io pregherei l'onorevole senatore Serafini a non voler insistere nel suo emendamento, perchè, per quanto sia lodevole lo scopo che col medesimo esso si propone, parmi vada precisamente contro l'intendimento suo. Col suo emendamento si fa obbligo che la domanda del certificato debba essere verbale. Ora, il mettere obbligatoria la domanda verbale, mette nella necessità coloro, che hanno bisogno del

certificato, di fare personalmente un viaggio, che può anche non esser breve per andare a richiederlo. E, mentre questa legge è destinata a togliere tutti gli impedimenti e a dare tutte le possibili facilitazioni, il sistema proposto dall'onor. Serafini verrebbe a mettere una condizione che aggraverebbe la situazione della povera gente, per la quale ogni perdita di tempo riesce sensibilmente dannosa.

D'altra parte non è da temere che chi domanda questi certificati incontri ostacoli nell'ottenerli. Tutti coloro che hanno un po' di pratica nelle amministrazioni comunali, sanno che, se c'è qualche cosa da temere, egli è piuttosto che troppa facilità vi sia nel rilasciare questi certificati, laonde non è il caso di preoccuparsi del pericolo contrario e di adottare nuove disposizioni in proposito. Ciò è tanto vero che sovente, e specialmente davanti alle Commissioni del gratuito patrocinio, avviene che si lamenti questa eccessiva facilità colla quale si rilasciano i certificati di povertà a chi veramente non è povero, offrendo così un incentivo ad intraprendere liti poco fondate, se non temerarie, per la certezza di non dovere sopportare le relative spese.

Dato questo stato di cose, rivolgerei preghiera speciale al senatore Serafini affinché non insista nel suo emendamento.

SERAFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI. Sono pratico abbastanza del Senato e della vita parlamentare; quindi accetto il cortese invito che mi fa l'onorevole guardasigilli, quantunque io non sia proprio dello stesso suo parere; così ritiro la mia proposta di emendamento all'art. 5.

PRESIDENTE. Il signor senatore Serafini, avendo ritirato il suo emendamento e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5 modificato secondo la proposta del guardasigilli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile può procedere alla cele-

brazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel secondo comma di questo articolo 6, vi è una piccola modificazione da fare: ove dice « Nel caso di imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile ecc. » propongo si dica: l'ufficiale dello stato civile », essendo più proprio parlare della persona anzichè dell'ufficio.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onor. ministro.

Art. 6.

L'articolo 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

I matrimoni contratti con le sole forme religiose prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal di della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alla prima parte di questo articolo 7

propongo la seguente aggiunta: dopo le parole: *con le sole forme religiose*, aggiungere: « *sotto l'osservanza del Codice civile e prima* » ecc.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 7, modificato nel senso proposto dall'on. Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

MASSABÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ. Credo conveniente fare presente al Senato che nelle applicazioni della contravvenzioni sancite con questo progetto di legge può sorgere una questione di competenza. Perchè, stando ai principi generali del Codice di procedura penale, secondo l'art. 11, i due reati contravvenzionali che noi abbiamo creato con questa legge, sarebbero di competenza del pretore.

Ora tutti sanno che nel Codice civile, all'articolo 404, sono contemplate specialmente le contravvenzioni che riguardano gli atti dello stato civile.

Quindi le due nuove contravvenzioni che abbiamo creato, essendo congeneri a quelle che sono contemplate dal Codice civile, sono della medesima natura, e quindi chiedo all'onor. ministro guardasigilli se esse debbano essere punite dal tribunale, a' termini dell'art. 404, ovvero se cadano sotto la sanzione del pretore.

Sarebbe bene che questo dubbio fosse eliminato. A me pare sarebbe meglio abbandonare questa materia al pretore; ma siccome il dubbio può sorgere — e ho visto alcuni opuscoli testè pubblicati, che fanno questo appunto tanto al disegno ministeriale, quanto a quello dell'Ufficio centrale — così parmi che si potrebbe con un articolo aggiuntivo dirimerlo. Ad ogni modo io lo sottopongo al giudizio del guardasigilli.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Massabò è troppo valente giurista per non vedere, come egli ha accennato, che la contravvenzione contemplata nel Codice civile è d'indole diversa da questa. Quindi a me pare che il dubbio non possa sorgere, e, ove sorgesse, l'autorità giudiziaria lo eliminerebbe indubbiamente nel senso da lui indicato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui matrimoni illegali.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego lo stesso senatore, segretario, Taverna di procedere al contrappello.

TAVERNA, segretario, fa il contrappello.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni contro i matrimoni illegali (*Segni di viva attenzione*):

Votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	79
Contrari	60

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 15:

I. Lettura e svolgimento di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vacchelli relativo a « Provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni intorno agli alienati e ai manicomici (N. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 17.5).

Licenziato per la stampa il 17 maggio 1900 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1900

Disposizioni contro i matrimoni illegali

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo.

Art. 2.

Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei dieci giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

I minori incorrono in questa perdita, se, entro dieci giorni da quello in cui sia cessata la minore età, non abbiano celebrato l'atto di matrimonio nella forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un ma-

trimonio con le forme religiose, dovrà entro cinque giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5.

Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

Art. 6.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omissa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

Art. 7.

I matrimoni contratti con le sole forme religiose sotto l'osservanza del Codice civile e prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.